

Verbale di accordo

Addì, 15 dicembre 2015

Tra

CK Stores Italy S.r.l. presente nelle persone di Raquel Diez Ortega e Francesca Ghizzani e Valentina Lanciano

le OOSLL:

FISASCAT CISL NAZIONALE

UILTUCS NAZIONALE

FILCAU S NAZIONALE

rappresentata da Ivan Notarnicola

rappresentata da Antonio Vargiu

rappresentata da *Andrea Montagni*

Premesso che:

- 1 - CK Stores Italy S.r.l. con lettera del 11 novembre 2015 ha attivato la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. n. 223/91 per procedere al licenziamento di n. 31 addetti impiegati in n. 9 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale come da lettera di apertura qui riportata e trascritta.
- in data odierna, con la sottoscrizione di un accordo sindacale ex art. 4, L. 23 luglio 1991, n. 223, le Parti, dopo aver esperito l'esame congiunto avendo approfondito in merito ai motivi tecnici, organizzativi e produttivi ed alle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di cessare parzialmente l'attività, nonché della possibilità o meno di adottare misure che possano ridurre in tutto o in parte l'impatto sociale della decisione adottata, hanno considerato esperita e conclusa a tutti gli effetti di legge la predetta procedura di licenziamento collettivo. Le Parti hanno altresì convenuto sulla presentazione della domanda della CIGS per crisi – cessazione parziale di attività per i lavoratori coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo;
- Nel predetto accordo sindacale, sono previste incentivazioni economiche;
- Con il presente accordo le Parti intendono quindi definire, nell'ambito della predetta procedura di licenziamento collettivo, i termini e le modalità di incentivazione economica per i lavoratori che saranno posti in mobilità.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
2. La Società, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della procedura ex art. 24 L.223/91, corrisponderà ai lavoratori che verranno collocati in mobilità, al fine di incentivarne l'esodo, corrispettivamente alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed in occasione della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, un importo a titolo di incentivo all'esodo così definito:

- Coloro i quali siano collocati in mobilità con uscita dall'Azienda entro il 31 luglio 2016 = 10 mensilità

AV

[Signature]


RD *IG*

- Coloro i quali siano collocati in mobilità con uscita dall'Azienda dal 1 agosto 2016 entro il 31 gennaio 2017 = 7 mensilità


Per "mensilità" si intende: normale retribuzione mensile, calcolata con i parametri del mese di uscita e maggiorata con i ratei di 13a e 14a

Il pagamento di tale importo avverrà solo successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ivi inclusa ogni domanda relativa alla sospensione in CIGS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ. 410 e 411 c.p.c. in sede sindacale e/o amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Azienda



p. OO.SS



Verbale di accordo

Addì, 15 dicembre 2015

Tra

CK Stores Italy S.r.l. presente nelle persone di Raquel Diez Ortega e Francesca Ghizzani e Valentina Lanciano

le OOSLL:

FISASCAT CISL NAZIONALE

UILTUCS NAZIONALE

FILCAM S. NAZIONALE

rappresentata da Ivan Notarnicola

rappresentata da Antonio Vargiu

rappresentata da *Andrea Montagni*

Premesso che:

- 1 - CK Stores Italy S.r.l. con lettera del 11 novembre 2015 ha attivato la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. n. 223/91 per procedere al licenziamento di n. 31 addetti impiegati in n. 9 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale come da lettera di apertura qui riportata e trascritta.
- in data odierna, con la sottoscrizione di un accordo sindacale ex art. 4, L. 23 luglio 1991, n. 223, le Parti, dopo aver esperito l'esame congiunto avendo approfondito in merito ai motivi tecnici, organizzativi e produttivi ed alle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di cessare parzialmente l'attività, nonché della possibilità o meno di adottare misure che possano ridurre in tutto o in parte l'impatto sociale della decisione adottata, hanno considerato esperita e conclusa a tutti gli effetti di legge la predetta procedura di licenziamento collettivo. Le Parti hanno altresì convenuto sulla presentazione della domanda della CIGS per crisi – cessazione parziale di attività per i lavoratori coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo;
- Nel predetto accordo sindacale, sono previste incentivazioni economiche;
- Con il presente accordo le Parti intendono quindi definire, nell'ambito della predetta procedura di licenziamento collettivo, i termini e le modalità di incentivazione economica per i lavoratori che saranno posti in mobilità.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
2. La Società, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della procedura ex art. 24 L.223/91, corrisponderà ai lavoratori che verranno collocati in mobilità, al fine di incentivarne l'esodo, corrispettivamente alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed in occasione della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, un importo a titolo di incentivo all'esodo così definito:

- Coloro i quali siano collocati in mobilità con uscita dall'Azienda entro il 31 luglio 2016 = 10 mensilità

AV

[Signature]


[Signature]
RD

- Coloro i quali siano collocati in mobilità con uscita dall'Azienda dal 1 agosto 2016 entro il 31 gennaio 2017 = 7 mensilità


Per "mensilità" si intende: normale retribuzione mensile, calcolata con i parametri del mese di uscita e maggiorata con i ratei di 13a e 14a

Il pagamento di tale importo avverrà solo successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli interscambi rapporti di lavoro, ivi inclusa ogni domanda relativa alla sospensione in CIGS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ. 410 e 411 c.p.c. in sede sindacale e/o amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Azienda



p. OO.SS





ASSOLOMBARDA
Addì, 15 dicembre 2015

Tra

CK Stores Italy S.r.l. presente nelle persone di Raquel Diez Ortega e Francesca Ghizzani e
Valentina Lanciano assistita da Assolombarda

e

le OOSLL:

FISASCAT CISL NAZIONALE rappresentata da Ivan Notarnicola

UILTUCS NAZIONALE rappresentata da Antonio Vargiu

FILCAMS CGIL NAZ. I.E. rappresentate da *Andrea Montagni*
Premesso che:

1 - CK Stores Italy S.r.l. con lettera del 11 novembre 2015 ha attivato la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. n. 223/91 per procedere al licenziamento di n. 31 addetti impiegati in n. 9 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale come da lettera di apertura qui riportata e trascritta.

2 - Tale procedura si è resa necessaria poiché, a seguito della crisi produttiva ed economica in atto, la società ha deciso di dismettere i detti punti vendita con conseguente esubero del personale ivi impiegato;

3 - le OO.SS. hanno chiesto all'Azienda l'avvio dell'esame congiunto ex art. 4, co. 5, L. n. 223/91;

4 - Si sono svolti gli incontri ex artt. 4, L. n. 223/91 con le OO.SS. presso Assolombarda nel corso dei quali sono state approfondite le motivazioni poste a base della procedura che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;

5 - nel corso degli incontri anzidetti le OO.SS. - preso atto della strutturalità degli esuberi come individuati nella comunicazione di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 del 11 novembre 2015 - hanno chiesto alla società di avviare un percorso di gestione dei detti esuberi attraverso il ricorso alla CIGS;

L'azienda ha acconsentito alle richieste delle OOS e le parti sono giunte al presente accordo

Tutto ciò premesso:

A - Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

B - Pertanto, le OO.SS. riconoscono che non è stato possibile far ricorso a misure alternative ai licenziamenti diverse da quelle di cui al presente accordo e che di seguito si indicano.

C - Le parti, convengono di chiedere un periodo di CIGS dal 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 per cessazione dell'attività dei punti vendita indicati e gestione degli esuberi. L'Azienda anticiperà quanto di competenza dell'Ente Previdenziale

20122 Milano Via Pantano 9
Telefono: 02 583701
Fax: 02 58304507
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:
26900 Lodi Via Haussmann 11/1
Telefono: 0371 431850
Fax: 0371 431875
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
Codice Fiscale 80040750152



ASSOLOMBARDA

D – Nel corso della fruizione della CIGS resta ferma la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori in esubero già impiegati presso i punti vendita in chiusura, attualmente ridotti a 30 a fronte di una dimissione - secondo il criterio della non opposizione al licenziamento manifestata per iscritto e ratificata attraverso verbale di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale, a fronte della previsione di un incentivo all'esodo da riconoscere ad ogni singolo lavoratore che manifesterà la volontà di essere collocato in mobilità entro il 31 gennaio 2017. A tal fine Le parti intendono qui derogare i termini della mobilità esercitando le stesse la facoltà di proroga e deroga dei termini di cui all'art. 8 L. 236/93.

E – L'Azienda, pertanto, si impegna a riconoscere ai lavoratori che manifesteranno la volontà di non opporsi al licenziamento ed essere collocati in mobilità un incentivo all'esodo come da separato accordo, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro con la società anzidetta.

F - Al fine di attenuare l'impatto sociale della presente procedura la Società attiverà, nel corso del periodo di CIGS, un piano di gestione degli esuberanti.

G – Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di avere esaurito tutti gli aspetti riguardanti la presente procedura, compresi gli elementi di informazione aggiuntiva richiesti dalle OO.SS. nel corso della procedura; di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo, quindi, anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio, anche ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. n. 223/91 come modificato dall'art.1, comma 45, L. n. 92/12.

H - Con la sottoscrizione del presente verbale si ritiene conclusa, con esito favorevole, la procedura di licenziamento collettivo oggetto dell'odierno incontro.

I – le Parti si impegnano ad esperire positivamente l'esame congiunto per la CIGS presso il competente Ministero del Lavoro; a tal fine l'Azienda provvederà ad inoltrare al medesimo istanza di convocazione.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti, ritenendo comunque qui positivamente esperita e conclusa a tutti gli effetti di legge ed in ogni sua parte la procedura di mobilità cui in premessa, rimarkano l'impegno ad esperire con esito favorevole anche la procedura di CIGS presso il Ministero del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Azienda

Volontario

p. Assolombarda

p. OO.SS

20122 Milano Via Pantano 9
Telefono: 02 583701
Fax: 02 58304507
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:
26900 Lodi Via Haussmann 11/1
Telefono: 0371 431850
Fax: 0371 431875
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
Codice Fiscale 80040750152



ASSOLOMBARDA
Addì, 15 dicembre 2015

Tra

CK Stores Italy S.r.l. presente nelle persone di Raquel Diez Ortega e Francesca Ghizzani e
Valentina Lanciano assistita da Assolombarda

e

le OOSLL:

FISASCAT CISL NAZIONALE rappresentata da Ivan Notarnicola

UILTUCS NAZIONALE rappresentata da Antonio Vargiu

FILCAMS CGIL NAZ. IE rappresentate da *Andrea Montagni*
Premesso che:

1 - CK Stores Italy S.r.l. con lettera del 11 novembre 2015 ha attivato la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. n. 223/91 per procedere al licenziamento di n. 31 addetti impiegati in n. 9 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale come da lettera di apertura qui riportata e trascritta.

2 - Tale procedura si è resa necessaria poiché, a seguito della crisi produttiva ed economica in atto, la società ha deciso di dismettere i detti punti vendita con conseguente esubero del personale ivi impiegato;

3 - le OO.SS. hanno chiesto all'Azienda l'avvio dell'esame congiunto ex art. 4, co. 5, L. n. 223/91;

4 - Si sono svolti gli incontri ex artt. 4, L. n. 223/91 con le OO.SS. presso Assolombarda nel corso dei quali sono state approfondite le motivazioni poste a base della procedura che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;

5 - nel corso degli incontri anzidetti le OO.SS. - preso atto della strutturalità degli esuberi come individuati nella comunicazione di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 del 11 novembre 2015 - hanno chiesto alla società di avviare un percorso di gestione dei detti esuberi attraverso il ricorso alla CIGS;

L'azienda ha acconsentito alle richieste delle OOS e le parti sono giunte al presente accordo

Tutto ciò premesso:

A - Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

B - Pertanto, le OO.SS. riconoscono che non è stato possibile far ricorso a misure alternative ai licenziamenti diverse da quelle di cui al presente accordo e che di seguito si indicano.

C - Le parti, convengono di chiedere un periodo di CIGS dal 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 per cessazione dell'attività dei punti vendita indicati e gestione degli esuberi. L'Azienda anticiperà quanto di competenza dell'Ente Previdenziale

20122 Milano Via Pantano 9
Telefono: 02 583701
Fax: 02 58304507
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:
26900 Lodi Via Haussmann 11/1
Telefono: 0371 431850
Fax: 0371 431875
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
Codice Fiscale 80040750152



ASSOLOMBARDA

D - Nel corso della fruizione della CIGS resta ferma la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori in esubero già impiegati presso i punti vendita in chiusura, attualmente ridotti a 30 a fronte di una dimissione - secondo il criterio della non opposizione al licenziamento manifestata per iscritto e ratificata attraverso verbale di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale, a fronte della previsione di un incentivo all'esodo da riconoscere ad ogni singolo lavoratore che manifesterà la volontà di essere collocato in mobilità entro il 31 gennaio 2017. A tal fine Le parti intendono qui derogare i termini della mobilità esercitando le stesse la facoltà di proroga e deroga dei termini di cui all'art. 8 L. 236/93.

E - L'Azienda, pertanto, si impegna a riconoscere ai lavoratori che manifesteranno la volontà di non opporsi al licenziamento ed essere collocati in mobilità un incentivo all'esodo come da separato accordo, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro con la società anzidetta.

F - Al fine di attenuare l'impatto sociale della presente procedura la Società attiverà, nel corso del periodo di CIGS, un piano di gestione degli esuberanti.

G - Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di avere esaurito tutti gli aspetti riguardanti la presente procedura, compresi gli elementi di informazione aggiuntiva richiesti dalle OO.SS. nel corso della procedura; di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo, quindi, anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio, anche ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. n. 223/91 come modificato dall'art. 1, comma 45, L. n. 92/12.

H - Con la sottoscrizione del presente verbale si ritiene conclusa, con esito favorevole, la procedura di licenziamento collettivo oggetto dell'odierno incontro.

I - le Parti si impegnano ad esperire positivamente l'esame congiunto per la CIGS presso il competente Ministero del Lavoro; a tal fine l'Azienda provvederà ad inoltrare al medesimo istanza di convocazione.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti, ritenendo comunque qui positivamente esperita e conclusa a tutti gli effetti di legge ed in ogni sua parte la procedura di mobilità cui in premessa, rimarcano l'impegno ad esperire con esito favorevole anche la procedura di CIGS presso il Ministero del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Azienda

p. Assolombarda

p. OO.SS

20122 Milano Via Pantano 9
Telefono: 02 583701
Fax: 02 58304507
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:
26900 Lodi Via Haussmann 11/1
Telefono: 0371 431850
Fax: 0371 431875
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
Codice Fiscale 80040750152